

7.4 Aggravamento

Indice:

- a. Procedimento
- b. Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 70 del T.U. 1092/73, nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può chiedere – senza limiti di tempo – l'accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all'Amministrazione Centrale di appartenenza.

a. Procedimento

Compiuti i dovuti accertamenti sanitari, se la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre tre volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l'interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell'ultima di esse (art. 5 legge 361/1975). A tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12.6.1965. Il titolare che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, vedrà respingersi la domanda di revisione. In tal caso il militare dovrà presentare nuova domanda e, l'eventuale trattamento spettante, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza. Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento. La Ragioneria Territoriale, in sede di corresponsione del nuovo trattamento tramite l'apposita procedura on-line *SPT WEB Pensioni/Variazioni*, provvede al contestuale recupero delle quote di pensione o di [assegno rinnovabile](#) eventualmente già riscosse dall'avente diritto successivamente alla data di decorrenza dello stesso. Inoltre, qualora all'invalido venga riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata o all'assegno rinnovabile già negati in precedenza, la Ragioneria Territoriale competente provvederà – secondo le disposizioni all'uopo impartite dall'Amministrazione Centrale interessata – a recuperare l'importo della indennità per una volta tanto eventualmente liquidata al militare, mediante trattenuta sulle somme arretrate dovute in applicazione del trattamento riliquidato e, ove dovessero residuare somme a debito del titolare, anche sui ratei correnti (art. 2 del T.U. 5.1.1960, n. 180).

b. Normativa di riferimento

- ✓ T.U. 5/1/1960, n. 180
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge 361/1975 (art. 5)
- ✓ D.P.R. n. 915/1978
- ✓ D.P.R. 30/12/1981, n. 834